



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE GENERALE

- DITTA RIAUTO S.R.L. – CEFALA' DIANA (PA) - P.IVA 05876760827 - CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE - ART. 208 D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. – IMPIANTO IN CONTRADA PIANO SAN LORENZO – ZONA INDUSTRIALE – NEL COMUNE DI CEFALA' DIANA (PA).
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 3076 del 24 Maggio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;

- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - “*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....*”;
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all’elenco dei rifiuti;
- VISTO l’art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente “*Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*”;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell’A.R.T.A. il quale prevede che “*l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento*”;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità “*Direttiva generale per l’attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013*”;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi” ed il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 “*Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi*”;
- VISTA l’Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell’Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;



- VISTA l'istanza della Ditta RIAUTO S.r.l. con sede legale in via Nazionale n. 30 nel Comune di Cefalà Diana (PA), acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 16/10/2015 al n. 43815, con la quale si chiede l'autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione del progetto relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) e h), dell'art. 3 del D. Lgs. n. 209/03, da realizzarsi in Contrada San Lorenzo – zona industriale – nel territorio del Comune di Cefalà Diana (PA);
- VISTO il progetto prodotto contestualmente all'istanza e le successive integrazioni ultima delle quali acquisita al protocollo del Dipartimento in data 24/10/2016 al n. 44755, nella sua configurazione finale, costituito dai seguenti elaborati:
- Tav. A1 - Relazione tecnica;
  - Tav. A1.2-Relazione tecnica architettonica;
  - Tav. A2 - Piano di gestione;
  - Tav. A3 - Piano di ripristino del sito;
  - Tav. A4 - Documentazione fotografica;
  - Tav. A5 - Relazione sulla valutazione dei rischi;
  - Elab.B1 - Stralcio I.G.M. – Stralcio C.T.R. – Stralcio P.R.G. – Stralcio catastale – planimetria generale;
  - Elab.B1.1-Piante – prospetti –sezioni;
  - Elab.B2 – Distribuzione dei settori;
  - Elab.B3 – Pianta delle coperture;
  - Elab.B4 – Regimentazione acque e scarichi;
  - Elab.B5 – Presidi antincendio;
  - Elab.B6 – Sezioni;
  - Elab.B7 – Particolari costruttivi: disoleatore idrostatico – pavimentazione industriale – canaletta di raccolta – particolare recinzione;
  - Relazione geologica;
  - **Documentazione integrativa di cui alla nota del 24/10/2016:**
    - Relazione tecnica integrativa;
    - Elab.B4 int. Regimentazione acque e scarichi nell'area interna al capannone;
    - Elab.B6 int. – Planimetria con nuove sezioni;
- VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Cefalà Diana (PA) – Area Tecnica, dal quale si evince che la particella di terreno in Contrada San Lorenzo distinta catastalmente al Fg. n. 8 particella 687, il cui piano particolareggiato è stato approvato con D.A. ARTA n. 194 DRU del 07/05/1998, ricade in **zona D2**” dove sono consentiti insediamenti artigianali, commerciali e industriali;
- VISTI i titoli di disponibilità dell'area oggetto dell'autorizzazione giusto contratto di locazione del 27/02/2015 registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Palermo 1 in data 15/03/2015 al n. 3682-serie 3T e atto di compravendita del 11/06/2015, redatto dal Notaio Vincenzo Marretta iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese, Repertorio n. 27629 – Raccolta n. 12783, registrato a Palermo il 19/06/2015 al n. 5875 Serie 1T;
- VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 20/09/2016, nel corso della quale sono stati acquisiti e/o espressi i seguenti atti e si evince che:
- nota prot. 1804 del 16/09/2016 con la quale l'ASP di Palermo Serv. S.Pre.Sal. esprime parere favorevole con condizioni;
  - il Rappresentante della Città Metropolitana di Palermo produce nota prot. n. 70807 del 19/09/2016 con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni;
  - Il consulente della Ditta precisa che i codici CER di cui alla nota prodotta dalla Città Metropolitana di Palermo non sono più oggetto di richiesta di autorizzazione. Aggiunge



che l'impianto sarà gestito conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs.209/03 e ss.mm.ii.;

- il rappresentante dell'Area Tecnica del Comune di Cefalà Diana chiarisce che la destinazione urbanistica è compatibile con la proposta progettuale. Il progetto rispecchia i parametri urbanistici. In merito alle distanze dall'asse stradale non essendo la planimetria quotata si prescrive, per i manufatti fuori terra, il rispetto delle distanze minime in 10 mt. dall'asse viario e dal confine del lotto. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata una dichiarazione del progettista sulla quantificazione degli sfabbricidi che si prevede di produrre e sulla modalità del loro smaltimento nonché provvedere al relativo deposito cauzionale. La Ditta dovrà produrre prima dell'autorizzazione richiesta atto unilaterale di vincolo di destinazione d'area a parcheggio da trasmettere al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e al Comune. Per la realizzazione dell'impianto in argomento esprime parere favorevole nel rispetto di quanto sopra;
- il rappresentante del SUAP del Comune di Cefalà Diana esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto produttivo, anche per gli aspetti concernenti l'autorizzazione agli scarichi, alle seguenti condizioni:
  - 1) che le pendenze della parte chiusa dell'impianto siano utilmente convogliate verso caditoie al fine di raccogliere le acque di lavaggio che avuto il trattamento depurativo previsto per Legge vengano conferite con l'utilizzo della distinta rete fognaria comunale già distinte in acque bianche e nere;
  - 2) che l'approvvigionamento idrico venga previsto in adeguato stoccaggio in cisterne di capacità sufficiente a consentire la continuità di erogazione di acqua idropotabile e sanitaria.
  - 3) che venga rispettata la normativa in materia di inquinamento acustico;
  - 4) realizzato l'impianto, prima dell'avvio della gestione venga rivisto il DVR affinché sia puntualmente rispondente alle norme di sicurezza in materia di tutela dei lavoratori.
- In merito all'osservazione di cui al punto 1 prodotta dal SUAP, la Ditta dichiara che intende posizionare all'interno dell'area coperta, delle caditoie di raccolta collettate con la vasca di decantazione antecedente il disoleatore, che saranno rappresentate graficamente in apposita planimetria;
- il rappresentante del SIAV dell'ASP di Palermo che precisa di avere ricevuto la documentazione progettuale solamente in data 16/09/2016 e pertanto di non essere nelle condizioni di potere esprimere il parere di competenza. Si riserva di inviare il parere nel più breve tempo possibile;
- La Ditta è invitata a trasmettere le integrazioni richieste a questo Dipartimento e a tutti gli Enti coinvolti nella odierna conferenza dei servizi, entro 30 giorni dalla data odierna;

VISTA la nota prot. 2275 del 27/09/2016, acquisita agli atti del Dipartimento in data 27/09/2016 al n. 40698, con la quale l'ASP di Palermo Servizio SIAV, con riferimento all'istanza del 16/09/2016 esaminata la documentazione, invita la Ditta, per l'espressione del parere di competenza, a produrre integrazioni;

VISTA la nota della Ditta acquisita al protocollo del Dipartimento in data 24/10/2016 al n. 44755, indirizzata agli Enti coinvolti in CdS, con la quale vengono trasmessi i seguenti elaborati progettuali integrativi:

- Relazione tecnica integrativa per l'ASP di Palermo, redatta in riscontro alla nota prot. 2275 del 27/09/2016;
- Elab.B4 int. Regimentazione acque e scarichi nell'area interna al capannone;
- Elab.B6 int. – Planimetria con nuove sezioni;

VISTA la nota della Ditta acquisita al protocollo del Dipartimento in data 26/10/2016 al n. 45115, con la quale si trasmettono le copie dell'avvenuta trasmissione agli Enti coinvolti in CdS, della documentazione integrativa sopra citata;



- CONSIDERATO** che il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, così come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che, all'allegato IV punto 8 lettera c), stabilisce di sottoporre alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., i centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili, con superficie superiore ad 1 (uno) ettaro;
- RITENUTO** di non dover sottoporre il progetto in argomento alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., in quanto la superficie dell'area di progetto risulta essere inferiore ad 1 (uno) ettaro;
- VISTO** il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO** il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTA** l'iscrizione della Ditta RIAUTO S.r.l. nella White List della Prefettura – U.T.G. di Palermo con validità fino al 22 Giugno 2017;
- VISTO** il patto di integrità allegato al presente provvedimento;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 20/01/2017;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente, con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e delle prescrizioni dettate dagli Enti nel corso delle conferenze; di considerare, a norma dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990, acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori di conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata; di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla approvazione del progetto relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) e h), dell'art. 3 del D. Lgs. n. 209/03, da realizzarsi in Contrada San Lorenzo – zona industriale – nel territorio del Comune di Cefalà Diana (PA);
- RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è approvato il progetto di un impianto di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) e h), dell'art. 3 del D. Lgs. n. 209/03, costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla Ditta RIAUTO S.r.l. con sede legale in via Nazionale n. 30 nel Comune di Cefalà Diana (PA), da realizzarsi in Contrada San Lorenzo – zona industriale – nel territorio del Comune di Cefalà Diana (PA) e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni D15, R4 - R12 e R13 di cui agli allegati “B” e “C” al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

**ART.2**

I rifiuti costituiti da veicoli fuori uso (comprese le macchine mobili non stradali) e le parti provenienti dal loro smantellamento e dalla loro manutenzione ammessi in ingresso all'impianto, sono i seguenti:

<b>CER</b>	<b>Descrizione</b>
130105*	Emulsioni non clorurate
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici
130113*	altri oli per circuiti idraulici
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni, non clorurati
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazioni
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
140601*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160103	pneumatici fuori uso
160104*	veicoli fuori uso
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160107*	filtri dell'olio
160108*	componenti contenenti mercurio
160109*	componenti contenenti PCB
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160111*	pastiglie per freni contenenti amianto
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160113*	liquidi per freni
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160116	serbatoi per gas liquido
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160119	plastica
160120	vetro
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
160122	componenti non specificati altrimenti
160239	rifiuti non specificati altrimenti
160601*	batterie al piombo
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)

**ART. 3**

La potenzialità massima annua autorizzata, è così ripartita:

- rifiuti non pericolosi 3000 Tonnellate/anno.
- rifiuti pericolosi 2000 Tonnellate/anno.

**ART. 4**

La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti liquidi identificati con i codici C.E.R. 130105\* - 130111\* - 130113\* - 130205\* - 130206\* - 130208\*, non deve superare i 500 litri, fermo restando il divieto di miscelazione di cui all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

**ART. 5**

Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei. Il settore dello stoccaggio deve avere i requisiti di cui al punto 4 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 209/2003.

**ART. 6**

Nella gestione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, devono essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal piano di gestione per il settore e dal Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 7**

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

**ART. 8**

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza, individuate nell'allegato III al D.Lgs. n. 209/03, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e possono essere utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285.

**ART. 9**

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e dovrà essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

1. l'area di impianto sia dotata di superficie impermeabile e di adeguati sistemi di convogliamento, di raccolta e di trattamento delle acque meteoriche e dei reflui;
2. il centro di raccolta sia dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi, alberature o schermi mobili, per minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno;
3. lungo il fronte strada sia inserita una fitta vegetazione a filare in modo da occultare anche in altezza in mezzi in demolizione;



4. sia garantito l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati, dei pneumatici fuori uso nonché, in appositi contenitori, degli accumulatori, dei liquidi e dei fluidi;
5. i contenitori e i serbatoi, fissi o mobili, possiedano adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, e siano provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
6. le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi siano mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
7. i serbatoi, fissi o mobili, abbiano un volume residuo di sicurezza pari al 10% e siano dotati di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello;
8. qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi è effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
9. lo stoccaggio degli accumulatori è effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;
10. qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
11. per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
12. l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza;
13. i rifiuti derivanti dal processo produttivo e dalle attività di manutenzione vengano gestiti ai sensi della normativa vigente;
14. sia assicurata un'elevata protezione dell'ambiente e delle risorse naturali attraverso un'attenta conduzione dell'impianto volta alla salvaguardia delle matrici ambientali aria, acqua e suolo, della flora e della fauna e della salute umana;
15. siano rispettate tutte le condizioni relative all'organizzazione, alle caratteristiche tecniche dell'impianto e alla gestione dei rifiuti, contenute negli elaborati di progetto e relative integrazioni prodotte dalla Ditta;
16. la Ditta dovrà svolgere una valutazione dell'impatto acustico ai sensi della L. n. 447/95 e del D.P.C.M. 14/11/97, da effettuarsi all'avvio dell'attività e successivamente con cadenza triennale, le cui misurazioni dovranno essere eseguite con gli impianti in attività e a pieno regime;
17. l'organizzazione, le caratteristiche tecniche dell'impianto e le operazioni relative alla gestione dei rifiuti quali messa in sicurezza, stoccaggio, individuazione e corretta identificazione delle aree, separazione di rifiuti e materiali da sottoporre ad operazioni di smaltimento o recupero, etc, dovranno essere condotti nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare nel rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite dall'allegati I del D.Lgs.24/06/2003 n. 209 e ss.mm.ii.;
18. i rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività di recupero R4 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. svolte presso l'impianto dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 183 comma 1 lett. m) per il deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi;
19. la superficie dell'area deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta delle acque. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
20. deve essere garantita una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
21. per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti, delle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla speciale normativa in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori (DPR 303/56, DPR 547/55, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);





22. l'impianto deve essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative alla tipologia dell'impianto;
23. il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione dell'impianto stesso previste nel progetto;
24. devono essere predisposti ed evidenziati opportuni sistemi per il campionamento delle acque reflue prodotte dall'impianto;
25. le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, devono essere convogliate ed opportunamente trattate, nell'impianto disoleatore;
26. in fase di costruzione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per mitigare gli impatti sull'ambiente, quali la distribuzione del cantiere in modo tale da limitare il percorso e la manovra dei mezzi ivi operanti e conseguentemente la dispersione di materiale sfuso e l'emissione di gas di scarico e/o polveri: la scelta di percorso dei mezzi di trasporto che consentano di evitare ambienti sensibili e centri abitati; l'utilizzo di tecniche di abbattimento delle polveri; la realizzazione di reti di canalizzazione che allontanino rapidamente le acque meteoriche dal sito, convogliandole nei luoghi di deflusso abituale;
27. i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione dell'opera, se non riutilizzati nell'ambito dei lavori, dovranno essere prioritariamente inviati presso gli impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti;
28. le operazioni di deposito preliminare e di movimentazione dei rifiuti liquidi, dovranno essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamenti degli stessi;
29. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato per tipologie omogenee;
30. dovrà essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti che, in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;
31. dovrà essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/95 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, con la realizzazione di barriere fonoassorbenti, nonché rispetto del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
32. dovranno essere rispettate tutte le norme in materia ambientale ed in particolare dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione delle sostanze lesive per l'ozono;
33. dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
34. i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma in entrata ed in uscita dall'impianto dovranno essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;
35. le acque trattate dal disoleatore ed espulse dal pozzetto separatore di oli devono rispettare la normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
36. la Ditta dovrà rispettare i limiti allo scarico dei reflui previsti dalla normativa vigente di settore;
37. prima dell'inizio dell'attività la ditta deve ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle norme di prevenzione infortuni e d'igiene sul lavoro ed in particolare a quelli previsti dal D.Lgs 81/08;
38. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Società è obbligata alla chiusura e alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;
39. La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni dettate dal Comune di Cefalà Diana (PA).

#### ART. 10

Ai sensi dell'art. 208 comma 6) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Cefalà Diana (PA), alla Città Metropolitana di Palermo ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 Giugno 2014 n. 14.

#### ART. 11

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa. A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:



- Garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni;
- Nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- Accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione;

#### ART. 12

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011.

#### ART. 13

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### ART. 14

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

**ART. 15**

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

**ART. 16**

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

**ART. 17**

La Città Metropolitana di Palermo, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Palermo ed il Comune di Cefalà Diana (PA), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

**ART. 18**

Avverso al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 68 L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e dell'art. 29 del codice del processo amministrativo (all.1 al D. Lgs. n. 104/2010). In alternativa, è esperibile il ricorso gerarchico entro il termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**ART. 19**

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ditta affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Cefalà Diana (PA), Città Metropolitana di Palermo, Pubblico Registro Automobilistico di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (Catasto rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Palermo, D.R.A.R. - Servizio 5 Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE**  
Servizio 7 - Autorizzazioni  
(Ing. Mauro Verace)

